



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 378 del 2010, proposto da:
Ciaglia Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Maria
Marenghi, con domicilio eletto presso Gherardo Maria Marenghi Avv. in Salerno,
via Velia,15;

contro

Comune di Monteverde, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Capone, con
domicilio eletto presso Marino Capone in Salerno, C/I Segreteria Tar;

nei confronti di

Soc. Donatiello Benedetto Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Donato Pennetta,
con domicilio eletto presso Donato Pennetta in Salerno, via L.Cassese,19 c/o
Avv.Lamberti;

per l'annullamento

della determina n. 7/2010, di aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad
oggetto i lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del cimitero
comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monteverde e di Soc. Donatiello Benedetto Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 8 marzo 2010 e depositato in pari data – Ciaglia Costruzioni s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, impugnava gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale indetta dal Comune di Monteverde per l'affidamento di lavori di consolidamento e sistemazione idrogeologica del nuovo cimitero comunale, conclusasi con l'aggiudicazione definitiva a favore della controinteressata Donatiello Benedetto s.n.c.;

RITENUTO che – a sostegno del proposto gravame – ha criticamente prospettato:

a) violazione e falsa applicazione dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006, e dell'art. 1 punto 3 del disciplinare di gara (nonché, sotto distinto profilo, dell'art. 77 *bis* del d.p.r. n. 445/2000, avuto riguardo alla denunciata omissione, da parte del legale rappresentante della controinteressata, della esistenza, a suo carico, di un reato *ex art.* 388 c.p., con conseguenziale falsità della relativa dichiarazione omissiva, in tesi idonea a giustificare di per sé l'auspicata determinazione espulsiva;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 49 del d.p.r. n. 445/2000, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1 lettera q) del d.p.r. n. 34/2000, avuto

riguardo alla inidoneità della dichiarazione sostitutiva a surrogare la certificazione di qualità, in quanto atto rilasciato da organismo privato;

CONSIDERATO che il ricorso si appalesa, sotto entrambi i profili, infondato, sul concorrente assunto, già idoneamente valorizzato in sede di negativa delibazione della istanza cautelare:

a) che – alla stregua di diffuse e condivisibili ricostruzioni in ordine al c.d. falso innocuo – deve, in tesi generale, ritenersi irrilevante la dichiarazione mendace resa nel contesto di procedure evidenziali le quante volte la stessa si riveli (alla luce di un apprezzamento *ex ante* ed *in concreto*) obiettivamente inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioè quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antiggiuridico, nel senso che l'infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere (non esplicando in tal caso la falsità effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto): in termini, da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2010, n. 4436, che ribadisce l'innocuità e la conseguente irrilevanza del falso allorché lo stesso non attribuisce una posizione ancorché potenziale di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirlo: ciò che deve ritenersi, nella specie, risolutivo, nel senso che (essendo la qualità di imputato per il reato di cui all'art. 388 c.p. per sé inidonea a precludere l'utile partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, in quanto non specificamente incidente sui richiesti profili di moralità professionale e ritenuta dalla stessa stazione appaltante

ininfluente) il controinteressato sarebbe risultato aggiudicatario anche se avesse dichiarato di essere coinvolto nel relativo procedimento penale);

b) che la denunciata inutilizzabilità dello strumento della dichiarazione sostitutiva, a fine di comprovare il possesso della certificazione di qualità, in ogni caso non avrebbe potuto legittimare l'auspicata sanzione espulsiva, in difetto di apposita ed espressa comminatoria scolpita dalla *lex specialis*, ma – al più – la (necessaria) richiesta di integrazione documentale (che, del resto, l'aggiudicataria ha spontaneamente effettuato in corso di procedura, allegando l'originale dell'attestazione SOA);

RITENUTO che le esposte considerazioni, in quanto potenzialmente assorbenti di ogni altro rilievo, siano sufficienti a giustificare la complessiva reiezione del gravame (sussistendo, ad avviso del Collegio – avuto riguardo alle particolarità della fattispecie – giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e competenze di lite);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente FF

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)